

Tribunale Torino, 4<sup>a</sup> sezione civile, 2 febbraio 2016, Pepino c. Esposito  
*estratto*

La presente controversia è stata radicata dal dott. Livio Pepino, il quale ha lamentato la lesione della propria immagine di cittadino, magistrato esponente di spicco dell'Associazione Magistratura Democratica, derivata dalla pubblicazione sul quotidiano on-line "lospiffero.com" in data 3.7.12 di un articolo dal titolo «Figlio di giudice si addestra col PKK» e nel quale l'autore, evidenziava che «l'erede ha momentaneamente abbandonato il campo di battaglia valsusino per le montagne del Kurdistan, dove ha raggiunto i guerriglieri del PKK».

Il contenuto del testo pubblicato eccede il legittimo esercizio del diritto di critica – ed integra perciò condotta illecita – non solo per difetto della prova circa la veridicità delle circostanze e caratteristiche ivi riferite sul figlio, ma ancor prima e soprattutto per difetto di quelle ulteriori condizioni di pertinenza e continenza richieste per la legittimità del contenuto della notizia – il viaggio di Pepino Daniele, accostato alle critiche rivolte dall'on. Esposito alle opinioni del dr. Livio Pepino – e delle modalità di esercizio della critica stessa nei confronti di quest'ultimo.

Le connotazioni negative riferite alle convinzioni ed all'attività del figlio che corredano la notizia si palesano invero chiaramente strumentali a sminuire la credibilità e l'autorevolezza delle opinioni contrarie ripetutamente e pubblicamente espresse dal padre sulla TAV; e detto legame strumentale è ampiamente sufficiente a far ritenere sussistente in capo al dr. Pepino non solo la legittimazione attiva ma anche il suo interesse ad agire al fine di far accertare il contenuto diffamatorio dell'articolo nei propri confronti.

La Suprema Corte ha avuto modo ancora recentemente di ribadire come «in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca soggiace al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo, ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi» (così Cass. Sez. 3, n. 25739 del 05/12/2014). Tanto più – si vuole qui evidenziare – allorché le critiche si estrinsechino in attacchi per così dire trasversali, riguardino cioè non direttamente la figura del contraddittore preso di mira – il dr. Livio Pepino, al quale è indirizzato nell'articolo l'omaggio (non privo di una certo qual carattere di untuosità) di «alfiere della non violenza» – bensì quella di un appartenente allo stretto suo nucleo familiare, con il neppure

troppo celato intento di colpire sul piano mediatico il primo. Con una logica che, lungi dal costituire leale confronto di posizioni diverse, evoca fantasmi di inquietante allusività caratteristica di avvertimenti trasversali tipici di situazioni ai limiti della legalità.

Quale interesse pubblico può ravvisarsi nell'accostamento tra la personalità e la figura di un ex magistrato di pubblica notorietà e che ha rivestito importanti ruoli in ambito locale e nazionale – che ha ripetutamente e pubblicamente preso posizione avverso la realizzazione di un'opera pubblica, la costruzione dell'alta velocità in Valle di Susa, su cui si è così profondamente divisa l'opinione pubblica locale e nazionale – e le presunte vicende personali del di lui figlio? Con l'effetto, evidente e certamente prevedibile da parte dell'autore, di suscitare nel lettore la percezione di una sorta di alleanza familistica che accomuna il primo al figlio su un terreno latamente trasgressivo, e riconduce ad un unico filtro – di pretesa illiceità – le opinioni avverse di entrambi in ordine alla realizzazione della TAV.

La pubblicazione della nota ripresa dal sito dell'on. Stefano Esposito si rivela lesiva dell'onore e della reputazione del dr. Livio Pepino, e quindi illecita e produttiva di danno alla sua immagine, anche perché contenente notizie che sono rimaste in questa sede del tutto prive di fondamento. Nessun elemento di prova è stato fornito in questa sede del fatto che Daniele Pepino si sia recato in Kurdistan «per migliorare alla scuola del PKK lo studio di tecniche di guerriglia e approfondire il concetto di guerra civile totale». La totale assenza di prova in ordine alla veridicità delle gravi accuse che formano il nucleo di quanto affermato (invero con stupefacente disinvoltura) nelle dichiarazioni dell'Esposito riprese sull'articolo pubblicato on line da “Lo Spiffero”, costituisce l'ultima, ma non meno importante, ragione per ritenere diffamatorio il contenuto della notizia ed addivenire per tale motivo a declaratoria di responsabilità dei convenuti per lesione dell'onore e dell'immagine del dr. Livio Pepino.

Per questi motivi

Il Tribunale di Torino,

condanna il convenuto on. Stefano Esposito al pagamento in favore dell'attore Livio dott. Pepino a titolo di risarcimento danni della somma di euro 15.000,00, oltre interessi legali da oggi al soddisfo, e della ulteriore somma di euro 2.500,00 ai sensi dell'art. 12 legge n. 47 del 1948.